

19/02/2026

Omicidio stradale: concorre all'evento la vittima che guida senza patente?



Cerca

[RICERCA AVANZATA](#)

La Corte di Cassazione evidenzia il principio secondo cui, per il verificarsi dell'attenuante prevista dall'art. 589-*bis* comma 7 c.p., è necessario che la parte offesa abbia dato il proprio concreto contributo al verificarsi del sinistro.

di La Redazione

Cass. pen., sez. IV, ud. 18 dicembre 2025 (dep. 18 febbraio 2026), n. 6707

Il ricorrente veniva condannato alla pena di due anni di reclusione perché, trovandosi alla **guida** della propria autovettura, aveva colposamente causato la morte di un motociclista a cui aveva omesso di dare la precedenza a un incrocio. Subiva, quindi, la condanna per il reato di cui artt. 589-*bis* comma 1 c.p. con violazione degli artt. 145 commi 1 e 2 e 154 comma 3 C.d.S.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito l'omicidio colposo era stato causato proprio dal mancato rispetto della normativa stradale.

L'imputato proponeva ricorso in cassazione lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 589-*bis* comma 7 c.p., considerando che la parte offesa, al momento dell'incidente, era **priva della patente di guida** e avrebbe dovuto essere considerata inabile a un'efficace reazione al momento dell'incidente.

La Cassazione ha affermato, invece, che tale circostanza fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia conseguenza esclusiva dell'azione o omissione del colpevole, avendo fornito la vittima un **contributo concorrente** al suo verificarsi, oltre che in tutte quelle ipotesi in cui questo sia dipeso anche dalla condotta di altri